

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **46/1971** (ECLI:IT:COST:1971:46)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **BRANCA** - Redattore: - Relatore: **VERZI'**

Udienza Pubblica del **14/10/1970**; Decisione del **10/03/1971**

Deposito del **16/03/1971**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **5460**

Atti decisi:

N. 46

SENTENZA 10 MARZO 1971

Deposito in cancelleria: 16 marzo 1971.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 74 del 24 marzo 1971.

Pres. BRANCA - Rel. VERZÌ

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GIUSEPPE BRANCA, Presidente - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOTTA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2, nn. 1 e 3, della legge 9 gennaio

1951, n. 10 (norme in materia di indennizzi per danni arrecati con azioni non di combattimento e per requisizioni disposte dalle Forze armate alleate), nonché della allegata tabella dei coefficienti, promosso con ordinanza emessa il 5 novembre 1968 dalla Corte suprema di cassazione - sezione terza civile - nel procedimento civile vertente tra Lener Michele ed il Ministero del tesoro, iscritta al n. 87 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 91 del 9 aprile 1969.

Visti gli atti di costituzione di Lener Michele e del Ministero del tesoro e d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 14 ottobre 1970 il Giudice relatore Giuseppe VERZÌ;

uditi l'avv. Franco Lener, per Lener Michele, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del Consiglio dei ministri e per il Ministero del tesoro.

Ritenuto in fatto:

Il 17 luglio 1945, in un incidente causato dall'errata manovra di sorpasso effettuata da un soldato statunitense alla guida di un camion militare delle Forze armate americane, l'avv. Michele Lener riportava gravi lesioni personali e danni alla sua auto.

Per le une e per gli altri, in applicazione della legge 9 gennaio 1951, n. 10, l'Intendente di finanza liquidava l'indennità di lire 90.113,70, aumentata successivamente dal Ministero del tesoro a lire 252.572. Sull'assunto della inadeguatezza di tale liquidazione, il Lener conveniva davanti il tribunale di Roma il Ministero del tesoro e quello della difesa, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni in base alla legge comune; ed avendo il Ministero del tesoro eccepito la inapplicabilità di tale legge e l'aderenza della effettuata liquidazione ai criteri stabiliti dagli artt. 1 e 2 della legge 9 gennaio 1951, n. 10, di queste disposizioni il Lener deduceva la illegittimità costituzionale in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione.

Sia il tribunale che la Corte d'appello rigettavano tutte le istanze del Lener, ma la Corte di cassazione non ha ritenuto manifestamente infondata, né irrilevante per la definizione del giudizio principale, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 e dell'art. 2, nn. 1 e 3, della legge 9 gennaio 1951, n. 10, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione. E, con ordinanza del 5 novembre 1968, ha ordinato la sospensione del procedimento e la rimessione degli atti a questa Corte per la decisione.

Nel presente giudizio si sono costituiti l'avv. Lener e il Ministero del tesoro ed è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.

L'avv. Lener, oltre a denunciare - con le stesse argomentazioni addotte dalla ordinanza di rimessione - il contrasto delle norme sopra indicate con gli artt. 2 e 3 della Costituzione, ribadisce la tesi, già disattesa dalla Cassazione, della violazione anche dell'art. 10 della Costituzione, per mancato rispetto dell'art. 76 del Trattato di pace tra l'Italia e le Potenze alleate ed associate, reso esecutivo dal D.L.C.P.S. 28 novembre 1947, n. 1430.

Per l'Avvocatura dello Stato la questione deve ritenersi non fondata. Innanzi tutto perché con le norme denunciate lo Stato italiano, sostituendosi, quale obbligato al risarcimento del danno, agli Stati Uniti di America, ha posto il cittadino in condizioni di realizzare, sia pure in misura non integrale, un risarcimento che, senza tale sostituzione, sarebbe rimasto certamente insoddisfatto. E poi perché obiettivamente diverse - sì da giustificare il trattamento differenziato - sarebbero le situazioni conseguite, rispettivamente, a seconda che i danni siano

stati cagionati dalle Forze armate alleate, ovvero da cittadini, appartenenti o non, alle Forze armate italiane.

Considerato in diritto:

1. - L'art. 1 e l'art. 2, nn. 1 e 3, della legge 9 gennaio 1951, n. 10 (norme in materia di indennizzi per danni arrecati con azioni non di combattimento e per requisizioni disposte dalle Forze armate alleate) vengono denunziati dalla ordinanza della Corte di cassazione per violazione dell'art. 2 della Costituzione - che garantisce i diritti inviolabili dell'uomo - in quanto, attribuendo indennità determinate entro confini esigui, sguarnirebbero di adeguata tutela il diritto alla integrità personale nel suo particolare, ma intrinseco aspetto della pretesa di ottenere la restaurazione delle lesioni patite; e, per violazione, altresì, del principio di uguaglianza, sancito dall'art. 3 della Costituzione, attesa la ripetuta esiguità della indennità nei confronti della misura del risarcimento del danno che spetta a chi lo abbia sofferto in conseguenza di azioni non di combattimento delle Forze armate italiane.

Alla denuncia di incostituzionalità la Corte di cassazione perviene dopo aver premesso che per l'art. 46 dell'allegato alla quarta Convenzione 18 ottobre 1917 dell'Aja, relativa alle leggi ed ai costumi della guerra terrestre (e ratificata dagli Stati Uniti d'America), la vita degli individui deve essere rispettata al pari dell'onore, dei diritti della famiglia, della proprietà privata, delle convinzioni religiose e dell'esercizio dei culti. Di conseguenza, sarebbe da escludere che l'art. 76 del Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze alleate, reso esecutivo dal D.L.C.P.S. 28 novembre 1947, n. 1430, e la predetta legge n. 10 del 1951, anziché restringere l'ambito di tutela del diritto alla integrità personale, lo abbiano - come ritenuto dalla Avvocatura dello Stato - in sostanza ampliato ponendo di fronte al cittadino danneggiato un soggetto, cioè lo Stato italiano, che in base ai principi non avrebbe mai potuto essere chiamato a rispondere dei danni prodotti da soggetti estranei alla sua organizzazione ed agenti per finalità del tutto distinte.

2. - La difesa del Lener sostiene inoltre che le norme impugnate sono in contrasto con l'art. 76 del Trattato di pace, atteso che questo prescrive "una equitable compensation", locuzione, che nel diritto anglosassone (ed il testo del trattato che fa fede è quello inglese, francese e russo) è sinonimo di giusto risarcimento del danno. Lo Stato italiano, obbligato pertanto a tale risarcimento, concedendo invece la menzionata indennità, non si sarebbe conformato alla norma di diritto internazionale generalmente riconosciuta "pacta sunt servanda" la quale comporta il dovere per gli organi legislativi di tenere nel debito conto, nell'esercizio delle loro competenze, gli impegni derivanti dai trattati internazionali. Al che conseguirebbe la violazione dell'art. 10 della Costituzione, per cui l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute.

3. - È da rilevare che l'ordinanza di remissione non ha denunciato le norme della legge n. 10 del 1951 anche in riferimento all'art. 10 della Costituzione; anzi ne ha espressamente esclusa la violazione, adducendo che i trattati internazionali non sono fonti di diritto costituzionale, a parte l'ipotesi, non interessante nella specie, delle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute.

L'ordinanza pone in evidenza altresì che l'art. 76 del Trattato e la legge del 1951 costituiscono una serie di norme pariordinate, sotto il profilo delle gerarchie delle fonti; e quindi il confronto fra di esse sarebbe del tutto improduttivo ai fini della legittimità costituzionale, poiché la legge successiva nel tempo abrogherebbe tacitamente quella anteriore. Siffatta esauriente motivazione non può non indurre la Corte a richiamarsi alla sua giurisprudenza secondo la quale l'oggetto del giudizio di costituzionalità è determinato dal

giudice a quo competente ad esaminare quelle circostanze che possono influire sul giudizio principale. Non è pertanto consentito in questa sede l'esame di questioni di legittimità ritenute manifestamente infondate dal primo giudice e qui riproposte direttamente dalle parti.

4. - In riferimento all'art. 2 della Costituzione la questione non è fondata. Va osservato in primo luogo che è del tutto irrilevante accertare se il diritto soggettivo al compenso tragga origine o meno dall'art. 76 del Trattato di pace, sia perché l'esistenza di tale diritto non è contestata, sia perché per le ragioni anzidette, in questa sede non può discutersi della prospettata violazione dell'art. 10 della Costituzione. Vertendo la questione non sull'an debeat ma esclusivamente sulla misura dell'indennizzo fissata dalla legge del 1951, è evidente che questa Corte viene sollecitata a pronunciarsi soltanto sull'esattezza o meno della tesi secondo la quale con detta legge sia stato praticamente svuotato il contenuto del diritto soggettivo al risarcimento.

La Cassazione rileva che, per effetto della rinuncia operata dallo Stato italiano ai "claims" verso gli Stati Uniti e l'accollo dei relativi obblighi, il cittadino non può far valere le proprie ragioni nei confronti degli Stati Uniti. Ritenuto poi che la indennità prevista dalla legge n. 10 del 1951 sia molto esigua ed a volte irrisoria anche perché insensibile ai mutamenti intervenuti nel valore della moneta nel tempo intercorso fra il verificarsi del danno e la liquidazione, l'ordinanza conclude che, con la ripetuta legge si sarebbe svuotato di contenuto il diritto soggettivo al risarcimento con la conseguenza che sarebbe venuta a mancare la tutela del diritto inviolabile all'integrità fisica della persona prescritta dalla Costituzione.

In proposito va innanzi tutto osservato che, in questa sede, non può discutersi, non avendo rilevanza costituzionale, della misura maggiore o minore della predetta indennità. E ciò anche se nella determinazione di essa il legislatore ha ritenuto necessario apportare una decurtazione, considerando che i danni sono comunque collegati a fatti bellici.

In questa sede, va soltanto accertato, ed in ciò si esaurisce la questione di legittimità costituzionale, se la disciplina della liquidazione dei danni, nel suo complesso, valga ad assicurare un equo indennizzo e ad evitare che la pubblica Amministrazione questo minimizzi fino a porlo nel nulla.

All'uopo è sufficiente porre in evidenza che l'art. 1 della legge n. 10 del 1951 concede una indennità per i danni immediati e diretti causati da atti non di combattimento, dolosi o colposi, delle Forze armate alleate, e l'art. 2 dispone che tale indennità viene liquidata, quando trattasi di danno alle persone, con i criteri stabiliti per gli infortuni sul lavoro dal r.d.l. 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni in quanto applicabili. L'indennizzo si calcola capitalizzando in base al salario massimo di cui all'art. 4 del d.l. 25 gennaio 1947, n. 14, la rendita spettante in casi di inabilità all'infortunato, o in caso di morte ai superstiti, e moltiplicando il capitale così ottenuto per un coefficiente determinato discrezionalmente dall'Amministrazione fra quello minimo e quello massimo stabiliti nella tabella allegata alla legge, in rapporto alla categoria professionale alla quale apparteneva la persona infortunata.

Orbene, siffatta disciplina che si richiama ai criteri stabiliti dalla legge sugli infortuni sul lavoro, nonché la possibilità di ottenere il trattamento pensionistico di guerra e di esperire ricorsi gerarchici avverso il provvedimento di liquidazione, valgono ad escludere che il diritto all'equo indennizzo non sia garantito e che possa essere praticamente svuotato di ogni contenuto dalla pubblica Amministrazione.

5. - La questione non è fondata neppure in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

È innegabile la diversità di situazione a seconda che i danni siano stati cagionati dalle Forze armate alleate, ovvero da cittadini, appartenenti o non, alle Forze armate italiane.

Sia perché i danni sono stati prodotti da militari di eserciti stranieri, che occupavano il territorio italiano per motivi bellici, sia perché lo Stato italiano si è assunto l'obbligo di indennizzare i cittadini che li hanno subiti, in conseguenza dell'esito della guerra, il compenso al quale lo Stato è tenuto altro non può essere che uno degli aspetti del più generale fenomeno del risarcimento per danni di guerra. E siffatto risarcimento, essendo stato, come è noto, ingente ed incalcolabile il depauperamento del patrimonio italiano pubblico e privato, conseguito all'ultimo conflitto, non poteva non soggiacere all'esigenza di attribuire ai danneggiati - anziché un totale ristoro - una indennità compatibile con i sacrifici sopportabili dalla intera nazione.

Il trattamento differenziato appare pertanto giustificato razionalmente.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 e dell'art. 2, nn. 1 e 3, della legge 9 gennaio 1951, n. 10 (norme in materia di indennizzi per danni arrecati con azioni non di combattimento e per requisizioni disposte dalle Forze armate alleate) nonché della allegata tabella dei coefficienti, questione sollevata in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione con ordinanza della Corte di cassazione del 5 novembre 1968.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.